

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **MAZZOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1972

Modifiche delle norme sul trattamento di quiescenza dei professori incaricati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni legislative in materia di trattamento di quiescenza a carico dello Stato del personale insegnante non di ruolo hanno rivelato incongruenze e lacune sia sotto il profilo sostanziale sia sotto l'aspetto formale. L'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ha comportato, in sede applicativa, un *iter* procedurale di istruttoria e di calcolo lungo, complesso e farraginoso senza, per altro, riuscire a creare una situazione di reale giustizia nei confronti delle categorie interessate. Neppure l'emanazione delle leggi 27 settembre 1962, n. 1461, e 6 dicembre 1966, n. 1077, che pure si erano prefissate la finalità di stabilire una proporzione perequativa tra il servizio riscattabile e quello utile « ex se » prestato dal 1° ottobre 1961 in poi, ha raggiunto l'obiettivo, in quanto l'articolo 2 della legge n. 1461 e l'articolo 6 della legge n. 1077 sono stati oggetto di discordante interpretazione tra l'Amministrazione e gli organi di controllo con la conseguenza di dover operare complessi calcoli di medie singole e plurime per potere

stabilire la misura del trattamento di quiescenza.

Si deve altresì sottolineare la condizione di palese ingiustizia in cui vengono a trovarsi gli insegnanti incaricati i quali, pur avendo insegnato per un numero di anni superiore a 20, non riescono tuttavia a conseguire il diritto a pensione dati i criteri fissati dalla vigente legislazione in ordine alla valutazione dei servizi riscattabili che, come è noto, sono computati in ragione delle ore di insegnamento.

Accade quindi che un professore incaricato, che abbia prestato servizio per 30 anni consecutivi ed effettivi ed abbia insegnato per molti di essi con orario settimanale inferiore alle 18 ore, non riesca a maturare la prescritta anzianità di servizio minima (19 anni, 6 mesi e 1 giorno) per il conseguimento del diritto di pensione, atteso che tale anzianità, relativamente ai servizi in qualità di incaricato o supplente ammessi a riscatto, viene determinata in riferimento al numero delle ore settimanali di insegnamento.

Si ravvisa pertanto l'esigenza di eliminare una situazione giuridica e di fatto di palese e stridente iniquità, consentendo ai professori non di ruolo che abbiano prestato almeno 20 anni di servizio, comunque utile ai fini del trattamento di quiescenza statale, di poter beneficiare della pensione.

Siffatta esigenza si appalesa più evidente se si considera che l'articolo 2 della citata legge 6 dicembre 1966, n. 1077, non consente il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, del periodo o periodi di servizio che hanno concorso a determinare la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tale perequazione, che si innesta in maniera consona ed opportuna nel vigente sistema pensionistico del personale di ruolo, potrà essere attuata mediante una nuova disciplina del riscatto dei servizi prestati in qualità di incaricato o supplente e dei criteri da seguire per stabilire la misura del trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi riscattati e utili « ex se » e cioè: la valutazione dei servizi di insegnamento ammessi a riscatto con le norme previste per i professori di ruolo dovrà essere effettuata prescindendo dall'orario di lezioni settimanali, mentre il numero delle ore settimanali di insegnamento inciderà invece sulla determinazione del *quantum* della pensione o dell'indennità *una tantum* in luogo di pensione secondo il sistema della media aritmetica.

Alle considerazioni che precedono è ispirato l'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1 viene stabilito, a modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, che il riscatto del servizio prestato in qualità di incaricato o supplente presso scuole ed istituti statali anteriormente al 1° ottobre 1961 o, comunque, alla data dalla quale decorre il servizio utile « ex se » a norma del combinato disposto degli articoli 5, 6, 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e degli articoli 6 e 15 della legge 13 giugno 1969, n. 282, deve essere effettuato indipendentemente dal nu-

mero delle ore settimanali di insegnamento, come avviene per gli insegnanti di ruolo.

Per tale riscatto si applicano appunto le disposizioni vigenti per gli insegnanti di ruolo e per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Il riscatto del servizio civile non di ruolo prestato con qualifiche diverse da quella di insegnante resta disciplinato dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077.

Lo stesso articolo, all'ultimo comma, estende ai professori incaricati le disposizioni sulla ricongiunzione dei servizi ai fini della liquidazione di un unico trattamento di quiescenza, di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

L'articolo 2 introduce un criterio nuovo e più equo nella determinazione del trattamento di quiescenza che assorbe la precedente disciplina dettata sia con il secondo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sostituito dall'articolo 2 della legge 27 settembre 1962, n. 1461, sia con il terzo comma dello stesso articolo modificato ed integrato dall'articolo 6 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077.

Il *quantum* del trattamento di quiescenza, si tratti di pensioni oppure di indennità *una tantum* in luogo di pensione, viene liquidato in ragione di tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica di ciascun anno di servizio. Agli effetti del calcolo della media aritmetica, i servizi e periodi, siano essi riscattati o utili « ex se », non prestati in qualità di insegnante saranno considerati come servizio di insegnamento con trattamento di cattedra e quindi valutati per intero.

La media aritmetica pertanto, a differenza della precedente regolamentazione, sarà unica e generale, comprendendo cioè tutti i servizi e periodi che hanno concorso a determinare l'anzianità pensionabile, con il vantaggio di un criterio ed una valutazione certi ed uniformi per tutti i casi.

Con l'articolo 3 viene disposta l'abrogazione delle precedenti norme in contrasto con la disciplina contenuta nella nuova legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nei confronti del personale insegnante incaricato, il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, del servizio prestato quale incaricato o supplente presso scuole ed istituti statali anteriormente al 1° ottobre 1961 o alla data dalla quale decorre il servizio utile di per sè a norma del combinato disposto degli articoli 5, 6, 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, numero 831, e degli articoli 6 e 15 della legge 13 giugno 1969, n. 282, deve essere effettuato indipendentemente dal numero delle ore settimanali di insegnamento.

Si applicano per tale riscatto le disposizioni vigenti per gli insegnanti di ruolo e per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Il riscatto del servizio civile non di ruolo reso con qualifiche diverse da quella di insegnante resta disciplinato dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077.

Al personale indicato nel primo comma sono inoltre applicabili le norme sulla ri-congiunzione dei servizi previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523.

Art. 2.

La pensione o indennità *una tantum*, da liquidarsi a domanda, è ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica di tutti gli anni di servizio che hanno concorso a determinare l'anzianità pensionabile.

Ai fini del calcolo della media aritmetica di cui al precedente comma, i servizi e periodi, utili di per sè o riscattati, non prestati in qualità di insegnante, saranno considerati come servizio di insegnamento con trattamento di cattedra.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la disciplina dettata dalla presente legge.